Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 02/05/2019

FATTO

Con ricorso del 6/11/2018 le ricorrenti deducono di essere titolari di un buono postale fruttifero a termine della serie AA1 sottoscritto in data 1/02/2001, di averne richiesto la liquidazione in data 26/09/2018 a mezzo lettera raccomandata a.r. ma la resistente ha respinto la richiesta a motivo dell'avvenuto decorso del relativo termine prescrizionale. Evidenziano inoltre che il buono non reca alcuna indicazione in ordine alla data di scadenza e che al momento dell'emissione l'intermediario non ha consegnato il relativo foglio informativo. Concludono chiedendo la riscossione del credito portato dal buono.
L'intermediario resistente nelle proprie controdeduzioni deduce che: il buono a termine in lite appartiene alla serie AA1, collocata nel periodo compreso tra il 28.12.2000 e il 13.04.2001, istituita con apposito D.M. del 19.12.2000 (in G.U. 27.12.2000, n. 300); i BFP di quella serie, emessi nel menzionato arco di tempo, possono essere liquidati in linea capitale e interessi al termine del sesto anno successivo a quello di emissione riconoscendo all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto; il citato D.M. prevede, all'art. 6 rubricato "*Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori*", che l'emittente esponga nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi da consegnare ai sottoscrittori la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni, e al successivo art. 8 fissa il termine prescrizionale in dieci anni, decorrenti dalla data di scadenza del titolo, salva la facoltà per Cassa Depositi e Prestiti di disporre l'eventuale rimborso dei crediti prescritti in favore dei titolari

di BFP, anche in caso di richiesta oltre il suddetto termine; all'epoca della sottoscrizione del buono veniva rilasciato il foglio informativo riportante tutte le condizioni e i requisiti relativi ai titoli sottoscritti; nel foglio informativo relativo alla serie AA1 è riportato chiaramente il periodo di prescrizione del titolo decorso il termine di 10 anni dalla scadenza dello stesso; dopo l'emissione del D.M. 5.12.2003, attuativo del D.L. 269/2003 (relativo alla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni), il Ministero dell'Economia e Finanze è subentrato alla Cassa nei rapporti ancora pendenti, incluse le garanzie e gli accessori, derivanti da BFP emessi dal 18/11/1953 al 13/04/2001, i quali sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico; l'orientamento costantemente assunto dal Ministero è di non dar corso al rimborso dei titoli per i quali sia spirato il termine prescrizionale; dal sito web della Cassa Depositi e Prestiti si evince chiaramente l'avvenuta prescrizione del titolo. Tanto premesso, il resistente conclude per il rigetto del ricorso stante l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere il buono.
Le ricorrenti vi replicano riportandosi a quanto già dedotto nel ricorso e ribadendo la mancata ricezione del foglio informativo.
Il resistente, con controrepliche, si riporta a quanto già dedotto ed eccepito.

DIRITTO

Preliminarmente si osserva che sul fronte del buono in lite, emesso in data 1/02/2001, è presente la dicitura "a termine", sul retro è manoscritta la serie AA1 di appartenenza, da nessuna parte è indicata la data di scadenza. La tabella, prodotta dal resistente, relativa allo storico dei tassi applicati sui buoni Fruttiferi Postali "a termine" indica in sei anni la durata della relativa emissione.
Pur non risultando in atti la prova che il resistente abbia consegnato al momento dell'emissione il foglio informativo, è orientamento pacifico di questo Arbitro dare prevalenza alla pubblicità degli avvisi affissi nelle filiali dell'emittente, ove agevolmente il beneficiario può ricevere informazioni e copia del foglio informativo (cfr. *ex multis*, ABF – Collegio di Napoli, decisione n. 14804/2018).
Sul tema della decorrenza del termine prescrizionale si osserva che recentemente, a seguito di ordinanza di rimessione n. 993/2019 del Collegio di Torino, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 8056 del 21/03/2019, ha statuito che la corretta interpretazione dell'art. 8 D.M. 19/12/2000 sulla liquidabilità dei buoni "*al termine del settimo anno successivo a quello di emissione*", e dunque facendo riferimento esclusivo al termine dell'anno e non al giorno esatto di emissione, sia nel senso di individuare il termine di decorrenza della prescrizione nell'ultimo giorno dell'anno solare di emissione.
Applicando il principio al caso di specie, poiché il buono è stato emesso l'1/02/2001 ed aveva durata di sette anni, la data di scadenza è stata il 31/12/2007 e quella di intervenuta prescrizione decennale il 31/12/2017.
Poiché la prima richiesta di liquidazione del buono, come dedotto e provato, è avvenuta con la menzionata raccomandata a.r. del 26/09/2018, mentre non risulta provato né dedotto alcun precedente atto interruttivo della prescrizione, il diritto al rimborso delle somme portate dal buono, sia per capitale che per interessi, deve ritenersi prescritto.
Il ricorso pertanto non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI